

# **Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte**

**Modifica del 28 settembre 2000**

---

*Il Dipartimento federale dell'economia  
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 aprile 1999<sup>1</sup> concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte è modificata come segue:

*Art. 11 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Per il latte industriale termizzato valgono i seguenti requisiti:

- c. il numero di germi presenti nel latte industriale termizzato, prima del secondo trattamento termico, non deve essere superiore a 100 000 UfC/ml dopo l'incubazione a 30 °C qualora venga utilizzato per la fabbricazione di latte di consumo pastorizzato, uperizzato o sterilizzato.

*Art. 12 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il latte crudo che viene trattato per produrre latte di consumo può presentare, immediatamente prima del trattamento termico, un numero di germi non superiore a 300 000 UfC/ml dopo l'incubazione a 30 °C; se il latte non viene trattato entro 36 ore dalla sua fornitura occorre sempre controllare che il numero di germi non superi questo valore.

*Art. 48*            **Provenienza del latte**

Le aziende d'estivazione possono trasformare solo latte proveniente dalla zona di estivazione che è stato prodotto nell'azienda stessa o in aziende d'estivazione contigue.

II


L'allegato 2 cifra 5 è modificato come segue:

## **Caratterizzazione dei prodotti con il numero di ammissione dell'azienda**


- 5. Il contrassegno può anche consistere in un'etichetta non rimovibile composta di un materiale resistente che soddisfa tutte le esigenze in materia di igiene e che contiene le indicazioni secondo la cifra 3.

<sup>1</sup> RS 916.351.021.3

**Modelli per tutte le aziende ammesse all'esportazione:**



**Modello per le aziende d'estivazione non ammesse all'esportazione:**



III

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.

28 settembre 2000

Dipartimento federale dell'economia:  
Pascal Couchepin

2363